



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
E DISABILITÀ

Servizio assistenza distrettuale
e ospedaliera

salute@certregione.fvg.it
assistenza.salute@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5557
I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Trieste, data del protocollo

Allegati:

1. *Risoluzione n. 25/2022 dell' Agenzia delle Entrate*
2. *Circolare 16282 del 08.08.2022 del Min. Salute*

Ai Signori
Direttori Generali
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale
LORO SEDI

Al Direttore
INSIEL
Sua Sede

OGGETTO: iscrizioni al SSN dei minori non in regola con le normative relative all'ingresso e soggiorno, minori stranieri non accompagnati ed esenzioni. Indicazioni operative.

Con il riferimento all'oggetto; si forniscono le seguenti operative:

ISCRIZIONE MINORI STRANIERI NON IN REGOLARI E MINORI NON ACCOMPAGNATI (si allega Risoluzione n. 25/E/2022 dell' Agenzia delle Entrate)

Com'è noto l'Accordo Stato Regioni n. 255/CSR/ 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome", e il DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, hanno sancito il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei minori STP, figli di stranieri irregolari.

Inoltre, l'art.14, comma 1 della Legge n. 47 del 7 aprile 2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", nel modificare l'art.34 del T.U 286/1998. ha disposto lo stesso diritto all'iscrizione obbligatoria per i minori non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

Tuttavia, la concreta fruizione del diritto sancito dalle norme sopracitate è stato limitato dal mancato possesso del Codice Fiscale, che viene rilasciato dall' Agenzia delle Entrate solo a chi è titolare di un regolare permesso di soggiorno e senza il quale non si può procedere all'iscrizione al SSN.

Al fine di fornire indicazioni operative per l'attribuzione del codice fiscale, l' Agenzia delle Entrate nazionale ha emanato e divulgato presso tutti gli Uffici territoriali dell' Agenzia, la Risoluzione n.25/E, che declina le modalità di attribuzione del Codice Fiscale ai minori stranieri, ancorché privi di permesso di soggiorno.

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell' articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

Struttura competente: Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera / PEC: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Alfredo Perulli - tel. segr. 040/377.5676

Responsabile dell'istruttoria dott.ssa Antonella Bulfone: mail antonella.bulfone@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell' amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Tale procedura prevede che, a seguito della richiesta di iscrizione al SSR da parte del genitore/tutore del minore, la ASL, sul cui territorio è domiciliato il minore stesso, richiede all'Agenzia delle Entrate il Codice Fiscale, attraverso il modello anagrafico AA4/8 - indicando come tipologia richiedente il codice 17 - e allegando una dichiarazione che attesti la motivazione della richiesta e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli in proprio possesso (es. documento che attesti le generalità del minore o certificato di nascita o tesserino STP o passaporto o altro documento di cui si è in possesso ovvero modello C3 in caso di minore richiedente protezione internazionale).

Il modello AA4/8 è scaricabile dal seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8

Al riguardo, si precisa che è fondamentale la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del domicilio del soggetto, per consentirne l'inserimento nel sistema TS, condizione indispensabile per poter procedere all'iscrizione al SSR.

Una volta generato il Codice Fiscale, l'Agenzia delle Entrate lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura darne comunicazione al genitore/tutore che ne ha fatto richiesta e iscrivere il minore al SSR, con conseguente scelta del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.

L'iscrizione obbligatoria dei minori STP e dei minori non accompagnati si protrae finché permane la condizione di irregolarità e fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

Per quanto riguarda l'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti o minori stranieri non accompagnati, si chiarisce che l'iscrizione obbligatoria assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo, tuttavia, l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1231 del 2010.

ESENZIONI (si allega Circolare 16282 del 08.08.2022 del Min. Salute)

Minori stranieri non regolarmente soggiornanti (ex STP)

Tenuto conto dell'impossibilità ad accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro la presentazione di dichiarazione di indigenza, da parte del genitore/tutore legale.

L'esenzione, secondo quanto indicato dal MEF, è individuata nel codice **esenzione X23**, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni.

Sopra i 6 anni l'esenzione X23 per minore cessa e l'eventuale esenzione per la singola prestazione sarà l'X01, come già previsto dalla normativa per i soggetti ed esplicito nell'allegata circolare del Ministero della Salute.

Minori stranieri non accompagnati

Tenuto conto dell'espressa previsione normativa di cui all'art. 1, comma 334 della legge 160/2019, il MEF ha individuato uno specifico codice di **esenzione X24**, valida dal momento dell'iscrizione e fino alla maggiore età.

L'esenzione X24 si applica solo alle prestazioni specialistiche e non alla farmaceutica.

Di seguito la sintesi delle nuove indicazioni per soggetti non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e minori stranieri non accompagnati:

| Tipologia cittadini | iscrizione | Attribuzione medico | Codice esenzione |
|--|------------|---------------------|------------------|
| minore non in regola col PdS < 6 anni | SSN/CF | si | X23 |
| minore non in regola col PdS \geq 6 anni e < a 18 anni | SSN /CF | si | X01 |
| adulto non in regola col PdS \geq 18 anni | STP | no | X01 |
| MSNA < 18 anni | SSN/CF | si | X24 |

I MSNA hanno diritto al rinnovo dell'iscrizione al SSR con pari durata del permesso di soggiorno o del tagliando di invio della domanda di emissione/rinnovo del permesso di soggiorno, fino alla maggiore età.

I minori non in regola con il permesso di soggiorno vengono di fatto equiparati agli STP e pertanto devono rinnovare l'iscrizione obbligatoria e l'indigenza ogni 6 mesi.

Si segnala che sono già stati adeguati tutti gli applicativi informatici (Anagrafe sanitaria, CUP, ricetta, ecc.) per consentire la gestione delle nuove esenzioni.

Si ricorda che per gli iscritti provenienti dall'Ucraina si applicano le regole per l'esenzione precedentemente fornite. Il codice di esenzione è ancora l'X22.

Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente nota a tutte le strutture, ai prescrittori, ai PLS e MMG e agli operatori delle aziende sanitarie interessati.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alfredo Perulli
firmato digitalmente